


Moncalieri, 16 aprile 2015

Oggetto: Approfondimento sul bollo virtuale (Circolare 16/E)

L'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 sancisce la possibilità di assolvere in modo virtuale l'imposta di bollo relativa a particolari atti e documenti, previa presentazione di apposita richiesta. A seguito delle modifiche apportate a questo articolo dalla Legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), diversi interventi si sono susseguiti negli ultimi due anni, e tra questi:

- Provvedimento n. 2014/146313 dell'Agenzia delle Entrate (per approvare il nuovo modello di "Dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale")
- Provvedimento n. 2015/14261 e Risoluzione n. 12/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate (per estendere la modalità di versamento anche al modello F24, per il quale sono stati istituiti i relativi codici tributo).

In considerazione delle novità recentemente introdotte, il 14 aprile 2015 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 16/E/2015 per fornire una panoramica aggiornata in merito alla disciplina sull'imposta di bollo virtuale.




1- La disciplina aggiornata

Dal 1° gennaio 2015, i soggetti interessati al pagamento virtuale dell'imposta di bollo sono tenuti a presentare apposita domanda all'Amministrazione finanziaria, comunicando al contempo il numero presuntivo di atti e documenti che potrebbero essere emessi e ricevuti durante l'anno.

Una volta ricevuta la richiesta, l'Ufficio competente (ossia la Direzione Provinciale nel cui ambito rientra il domicilio fiscale del contribuente) procederà alla concessione dell'autorizzazione nonché alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre (suddivisa in rate bimestrali). I contribuenti dovranno poi riportare sugli atti e sui documenti

interessati la dicitura indicante il metodo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

Entro il mese di gennaio dell'anno seguente, i contribuenti dovranno presentare all'Ufficio del registro competente una dichiarazione (unicamente telematica) in cui sia riportato il numero effettivo di atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa. Sulla base di tale dichiarazione e a seguito di opportuni controlli, l'Ufficio procederà alla liquidazione definitiva dell'imposta e al calcolo della differenza a debito o a credito (differenza da pagare o rimborsare a fine febbraio dell'anno successivo).



La dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale, da presentare entro la fine di gennaio di ogni anno, dovrà essere redatta (a pena di nullità) su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate e dovrà riportare, oltre al numero effettivo di atti e documenti emessi, anche tutti gli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta.

Notazioni particolari:

- Per alcuni soggetti, tra cui Poste, banche, enti e società finanziarie e assicurazioni, il 16 aprile di ogni anno è previsto il versamento di un acconto pari al 95% dell'imposta provvisoria
- Il versamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici, facente riferimento ad una disciplina diversa, viene effettuato telematicamente tramite F24 in un'unica soluzione (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).




2- Liquidazione e versamenti

L'imposta di bollo virtuale deve essere versata obbligatoriamente tramite modello F24 con l'utilizzo dei seguenti codici tributo:

- 2505 → per la rata e per il saldo a consuntivo
- 2506 → per l'acconto
- 2507 → sanzioni
- 2508 → interessi.

Eventuali eccedenze non possono essere utilizzate in compensazione per altri tributi.

La liquidazione definitiva dell'imposta a consuntivo per l'anno precedente e quella provvisoria per l'anno in corso confluiscono in un unico atto che costituisce avviso di liquidazione dell'imposta di bollo dovuta. E' possibile impugnare tale atto davanti alla Commissione Tributaria.



Nell'eventualità di modifiche della disciplina o della misura dell'imposta intervenute nel corso dell'anno, l'Ufficio provvederà a:

- Procedere alla riliquidazione provvisoria
- Notificare la correzione al contribuente entro il mese successivo in cui il provvedimento modificativo entra in vigore.

3- Sanzioni

Le sanzioni previste in caso di violazioni:

- In caso di mancato assolvimento *ab origine* del bollo per via telematica, sanzione dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta
- In caso di violazioni relative ai versamenti bimestrali e d'acconto, sanzione pari al 30% (con possibile riduzione in caso di ravvedimento operoso entro 15 giorni dalla scadenza)



- In caso di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio, sanzione tra il 100% e il 200% dell'imposta dovuta (con possibilità di riduzione a un decimo della sanzione a seguito di ravvedimento sull'omessa presentazione entro 90 giorni).

Le eventuali sanzioni comminate al contribuente saranno direttamente iscritte a ruolo senza che sia necessario procedere con la comunicazione di altri atti.

